


# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, previsti dall'art. 11 del D.L. 77/2021, sono finalizzati a:

- aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento;
- garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati (compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027).

A tal fine la società Consip S.p.A. è chiamata a mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico.

La Consip S.p.A. è, altresì, incaricata di realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement*<sup>1</sup> e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Nell'assolvimento di questo compito, la società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

Questa disciplina trova applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e l'implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui procedure di affidamento sono realizzate dalla Consip S.p.A. in base alla normativa di settore (art. 4, comma 3-ter, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di realizzare gli obiettivi testé illustrati, stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

---

<sup>1</sup> L'espressione *e-procurement* sta ad indicare l'utilizzo dei sistemi telematici nelle procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e servizi da parte delle PA. La materia è regolata dagli articoli 54 e seguenti del *Codice degli appalti* (di cui al D.Lgs. 50/2016). In particolare, l'art. 58, comma 1 del Codice prevede che le stazioni appaltanti (ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale e nel rispetto dell'articolo 52 in tema di *Regole applicabili alle comunicazioni* e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure) ricorrano a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A., di cui all'articolo 535 del *Codice dell'ordinamento militare* (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura ad *alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED)*, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 33-septies, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

Il citato art. 33-septies, comma 1 del D.L. 178/2012, prevede, inoltre, che le amministrazioni centrali, dotate di CED privi dei requisiti fissati dalla normativa tecnica in materia di livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, migrino i loro CED e i relativi sistemi informatici verso l'infrastruttura promossa dalla Presidenza del Consiglio o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso di tali requisiti. Ciò al fine di:

- tutelare l'autonomia tecnologica del Paese;
- consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni;
- garantire qualità, sicurezza, scalabilità, efficienza energetica, sostenibilità economica e continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali.

New

Il comma 3-bis dell'art. 11, D.Lgs. n. 77/2021<sup>2</sup> prevede che la società Difesa servizi S.p.A. possa avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611<sup>3</sup>. Apposite convenzioni fra

<sup>2</sup> **NEW** - Introdotta dall'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. n. 152/2021 come modificato dalla legge di conversione: L. 29 dicembre 2021, n. 233.

<sup>3</sup> **NEW** - Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Il particolare, l'art. 43 prevede: L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. definiscono le modalità di attuazione di tale disposizione.

La norma, inoltre, riduce a due anni il termine entro cui è preclusa agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società rispetto alle attività svolte della stessa società Difesa servizi S.p.A. in qualità di centrale di committenza, relativamente al quinquennio 2022-2026, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri<sup>4</sup>.

Infine, sembra opportuno ricordare che il PNRR presta particolare attenzione ai processi di trasformazione digitale della PA orientati all'approccio *cloud first*<sup>5</sup>, in quanto si tratta di soluzioni tecniche che, a giudizio del legislatore nazionale e di quello comunitario, consentono la razionalizzazione ed il consolidamento di molti dei *data center* oggi distribuiti sul territorio, a partire da quelli meno efficienti e sicuri. Tale attenzione si concretizza in due investimenti a ciò destinati:

- **Investimento 1.1 Infrastrutture digitali (M1C1-I.1.2)** che prevede una dotazione di 900 milioni di euro al fine dell'allocazione dei sistemi, delle serie di dati e delle applicazioni della pubblica amministrazione centrale in centri dati affidabili che siano in grado di assicurare elevati standard in termini di qualità, sicurezza, prestazioni, scalabilità, interoperabilità europea ed efficienza energetica. Le amministrazioni centrali potranno migrare sul Polo Strategico Nazionale – PSN, una nuova infrastruttura dedicata *cloud* (completamente “privata” o “ibrida”), localizzata sul territorio nazionale e all'avanguardia in prestazioni e sicurezza, oppure migrare sul *cloud* “public” di uno tra gli operatori di mercato precedentemente certificati. Destinatario di questo investimento sono 200 amministrazioni centrali e 80 autorità sanitarie locali;

**Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.**

**Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.**

<sup>4</sup> Divieto triennale previsto, sul piano generale, dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>5</sup> Finalizzati, quindi, alla migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso ambienti di tipo *cloud*.

- **Investimento 1.2 *Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud* (M1C1-I.1.2)** che impegna 1 miliardo di euro per accompagnare e sostenere la migrazione di basi dati e delle applicazioni delle PA locali verso un'infrastruttura *cloud* sicura. Le amministrazioni potranno scegliere all'interno di una lista predefinita di *provider* certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a *standard di performance*. La migrazione interessa oltre 12.000 PA locali (comuni, scuole e strutture sanitarie). Il completamento del progetto è previsto per il secondo trimestre del 2026. La transizione al *cloud* favorita da questi investimenti è considerata funzionale anche allo sviluppo di un ecosistema di imprese e *startup* in grado di integrare e migliorare l'offerta e la qualità di prodotti *software* per la PA.

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 11, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
<b>Tag</b>	Affidamento, controllo analogo, <i>in house</i>
<b>Voci di glossario</b>	Società <i>in house</i> ; Consip S.p.A.